

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

VII SEZIONE FALLIMENTARE

PROPOSTA ACCORDO per CONCORDATO MINORE

Il Sig. Michele DI NARO - nato a GROTTE (AG) il 14-07-1947 C.F.DNRMHL47L14E209Y e residente in Rapallo (GE), Via Brin n. 4 int. 5, - rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio BATINI (P.IVA **03634710101** - PEC: fabrizio.batini@ordineavvgenova.it), giusta procura in calce alla istanza del 18-05-2020, conferita su foglio separato, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Via Cesarea,11/- GENOVA-16121 - dichiara , in applicazione dell'art.

176 c.p.c. di volere ed accettare di ricevere le comunicazioni della cancelleria civile ai seguenti recapiti : Fax n° 010 – 542268 – E.MAIL . avv.batini@virgilio.it indicati nel

presente atto ai sensi dell'art. 2 DPR. n° 68 / 2005. **PEC**

fabrizio.batini@ordineavvgenova.it - con l'ausilio del Professionista Gestore della **crisi** nominato dal Presidente del Tribunale di Genova nella persona del dott. Leonardo Canepa iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova al **638A** - con studio in Via Maragliano,10- GENOVA - PEC : leonardo.canepa@pec.it

PREMESSO CHE:

- Lo scrivente si trova in situazione di grave crisi e squilibrio finanziario come enunciato ex art. 2 lettera C) del CCII caratterizzata da uno stato di crisi e insolvenza che determina un'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

- In data 18 maggio 2020 lo stesso depositava presso il Tribunale di Genova istanza di nomina di un Professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi poi designato nella persona del dott. Leonardo Canepa iscritto all'O.D.C.E.C. di Genova al n. 638A con studio in Genova, Via Maragliano n. 10 int. A in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 del CCII quale esperto per svolgere le funzioni attribuite dalla legge n. 3/2012;
- Ai fini delle predette disposizioni di legge il signor Michele Di Naro riveste la qualità di imprenditore non fallibile in quanto di piccole dimensioni: è titolare di partita Iva n. 00053140992 dal 13/08/1965 ed è iscritto alla C.C.I.A.A di Genova al n. GE- 178166 avente ad oggetto l'attività di vendita ambulante di abbigliamento al pubblico;

- **Ai sensi dell'art. 77 - CCII** parte ricorrente:

- A) Non è soggetto fallibile né risulta soggetto esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda di nomina del Gestore della crisi;
- B) Non ha beneficiato per 2 volte dell'esdebitazione;
- C) Ha fornito all'Organismo della composizione della crisi tutta la documentazione che consente la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
- D) D *quarter*) dichiara di non aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei propri creditori

Pertanto il ricorrente ha diritto di presentare una domanda di accesso ad una procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 7 bis ed in particolare un accordo di composizione della crisi;

- l'art. **2- comma 2- Imprese sotto soglia- è applicabile al caso sotteso e prevede (comma 4) che l'imprenditore possa proporre domanda di concordato minore ex art. 74-** e che alla proposta di concordato siano allegati l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e di eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalla dichiarazione dei redditi

degli ultimi tre anni e dichiarazioni IRAP oltre alle dichiarazioni annuali IVA e scritture contabili / fiscali obbligatorie, nonché la documentazione relativa a stipendi, pensioni o altre entrate proprie o della propria famiglia ; indicazione delle spese necessarie per il sostentamento proprio e del nucleo familiare oltre alle relazione particolareggiata dell' O.C.C. designato.

Tanto premesso il signor Di Naro chiede di essere ammesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento e pertanto

DEPOSITA

La propria proposta di concordato minore ex art 74 e segg. Codice della crisi d'Impresa - accompagnata dai documenti previsti per legge – con la richiesta di maggioranza ex art. 79 e richiesta di omologazione ex art. 80- e ,per l'effetto, espone quanto segue:

1. BREVI CENNI SUL DEBITORE E SUI DEBITI.

Il signor Di Naro vive con la moglie Sanese Vita nell'immobile in comproprietà gravato da mutuo ipotecario con BPM S.p.a.

Attualmente è pensionato pur continuando ad esercitare l'attività di commercio ambulante quale piccolo imprenditore individuale aiutato dalla moglie (in qualità di collaboratore familiare) la quale è titolare di una indennità pensionistica erogata dalla ASL 4 Chiavarese e partecipa al mantenimento della famiglia.

La pensione di Di Naro Michele ammonta ad **800,00** euro mensili al netto della cessione del quinto pari ad euro 186,00 circa mentre il reddito netto derivante dall'attività di ambulante si aggira intorno ad euro **8.000 /10.000,00** annui, somma che viene attribuita per il 49% alla moglie. Infatti il settore dell'abbigliamento nel quale opera il ricorrente,

già in crisi dal 2008, con la pandemia Covid ed il *lock down*, è precipitato essendo l'abbigliamento uno dei settori più colpiti.

Questo ha fatto emergere uno stato di Sovraindebitamento e crisi dell'impresa.

Pertanto per meglio consentire ai creditori di esprimere il loro parere informato e per comprendere le ragioni che hanno portato parte istante a formulare tale proposta di concordato minore si riepilogano le cause dell'indebitamento del proponente.

1. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE.

Il Sig. DI NARO ha sempre svolto la propria attività con diligenza e profitto vendendo articoli di merceria al dettaglio e potendo gestire la propria attività con relativa tranquillità; purtroppo la recente crisi economica aggravata dalla condizione pandemica hanno travolto l'attività lavorativa del Sig. DI NARO in modo drammatico: ne è conseguito una enorme difficoltà ad adempiere alle scadenze fiscali che hanno esposto il contribuente nei confronti dell'erario in modo sempre più marcato sin dagli anni 2008/2009 in poi sino a generare la situazione di sofferenza grave che hanno indotto lo stesso a chiedere intervento del Tribunale con proposizione del ricorso ex art. 74

CCII.SINGOLE POSTE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO.

Di seguito viene delineata la proposta di concordato minore nelle sue linee essenziali con l'esposizione delle entrate e delle uscite conseguenti ai pagamenti offerti ai creditori.

ATTIVITÀ PATRIMONIALI E REDDITUALI MESSE A DISPOSIZIONE DEI CREDITORI.

L'attivo messo a disposizione dei creditori è costituito dalla quota disponibile derivante dall'attività di lavoro autonomo di entrambi i coniugi e dalle pensioni, che per Di Naro Michele ammonta ad euro 800,00 al netto della cessione del quinto e per la moglie ad euro 850,00 quale indennità erogata della

ASL 4 Chiavarese corrisposta bimestralmente e peraltro impignorabile) oltre ad euro 800 / 1.000,00 mensili complessivi derivante dall'attività di ambulante. La somma che il ricorrente intende proporre a soddisfacimento dei creditori si aggira a circa euro 1.000,00 mensili per 60 mesi.

Risulta proprietario del bene immobile, adibito a casa coniugale, adibita anche a sede dell'impresa individuale sito in Rapallo, Via B. Brin n. 4 int. 5- dati catastali: SEZ. - Foglio: 22 - particella: 1291 - sub. 5, categoria catastale A/2, R.C. € 1.735,30 munito di posto auto condominiale, in comproprietà al 50% con la moglie di lavoro commerciale di complessivi €. 170.000- Sull'immobile *de quo* è stata iscritta ipoteca volontaria a garanzia del mutuo fondiario a favore di BPM S.p.a. le cui rate del mutuo di circa euro 520,00 sono regolarmente pagate.

A prescindere dalla considerazione che il mutuo relativo all'immobile adibito ad abitazione principale e strumentale all'esercizio dell'attività di venditore ambulante non può considerarsi debito attuale, cioè scaduto ed esigibile, in quanto le rate mensili sono regolarmente pagate alla scadenza mensile alle scadenze previste dal piano di ammortamento originario.

Considerando che trattandosi dell'unica casa anche adibita ad abitazione del nucleo familiare l'Agenzia delle Entrate e Riscossione può si procedere all'iscrizione ipotecaria; tuttavia se questa è anche l'unico immobile del debitore, non è di lusso, (categorie catastali A/8 e A/9), è destinata ad uso abitativo ed in essa il contribuente vi ha fissato la propria residenza, oltre che sede della impresa individuale, all'ipoteca non può seguire il pignoramento da parte dell'Agenzi delle Entrate e Riscossione. Ciò vale anche se il debito è superiore ad €. 120.000,00-

DI NARO MICHELE è titolare del rapporto bancario acceso presso Banca **Carige S.P.A.** n. 6276.20 con saldo di euro 892.51 alla data del 1.10.2020-

E' titolare di conto corrente n. 210226 acceso presso Banca BPM s.p.a. che presenta un saldo di €. 4.917,28 alla data del 30.09.2021.

I beni mobili che costituiscono l'arredo dell'abitazione sono privi di valore.

Di seguito vengono espone la capacità reddituale della ricorrente.

2.2 FABBISOGNO PER IL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA

Il nucleo familiare è composto, oltre che dal sottoscritto, dal coniuge Vita Sanese; pertanto le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare in modo da assicurare loro un tenore di vita dignitoso il ricorrente ritiene che siano necessari , euro 1.620,00 - mensili come risulta dagli importi dettagliati nella seguente tabella:

ELENCO SPESE MENSILE DI SOSTENTAMENTO	EURO MENSILI
Vitto (nucleo di 2 persone)	€ 400,00
Utenze (luce, gas, acqua e telefonia)	€ 200,00
Mutuo BPM	€ 520,00
Spese di amministrazione - Tari	€ 350,00

Imprevist	€	50,00
Spese mediche	€	100,00
Totale fabbisogno mensile	€	1.620,00
Totale annuo	€	19.440,00

Nel dettaglio le voci sopra riportate sono state così individuate:

- Gli importi delle utenze (gas, luce, telefono,), corrispondono alle spese sostenute negli ultimi mesi tenuto conto dell'aumento del costo energetico .
- Le voci residue sono state stimate sulla base delle abitudini personali del nucleo familiare e delle obbligazioni assunte.

RICOSTRUZIONE DEL PASSIVO

Nel prosieguo sono analizzate nel dettaglio le singole voci del debito nei confronti dei creditori.

I ricorrenti espongono le seguenti poste debitorie:

3. DEBITI

3.1 Debiti verso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione

Il signor Di Naro è entrata in grave sofferenza con il fisco dagli anni 2011 in poi; visto che si sono accumulate diverse cartelle esattoriali che da una interrogazione avvenuta in data 8 novembre 2021 risultano un debito complessivo di €. **233.294,00**- circa ma che in realtà si riducono a cifre più contenute se si considera l'istanza in autotutela presentata in data 10-03-2020 in cui si contestava l'intervenuta prescrizione di alcuni importi – riportati in 16 cartelle/avvisi differenti per una cifra complessiva di €. **43.864,31**- cui vanno aggiunte le posizioni debitorie per ulteriori n° 5 cartelle per le quali è intervenuta di recente la stessa problematica di inesigibilità per intervenuta prescrizione degli importi per ulteriori €. **11.826,21**: risulta quindi che l'erario dovrebbe sgravare il contribuente, in assenza di atti interruttivi per la richiesta del credito, per una cifra complessiva di €. **55.690,52**, per cui il carico fiscale del Sig. DI NARO risulterebbe quindi ridotto a complessivi €. **177.604,00 circa**.

3.2 Debiti verso finanziarie: finanziamento Creditis Servizi Finanziari S.p.a n. 52126 stipulato in data 15 aprile 2019 per l'importo originario di euro **13.774,17** da rimborsarsi in n. 108 rate mensili consecutive pari ad euro 186,00: tale credito ammonta ad euro **8.194,17**

*** **

3.4 Crediti prededucibili del professionista nominato a svolgere le funzioni di OC4

Alla posizione debitoria sopra indicata si aggiunge il compenso del Professionista nominato a svolgere le funzioni di OCC nella presente procedura, pari ad euro per un totale di **5.655,00** euro, oltre CP ed IVA. L'importo del Gestore della crisi nominato dall'OCC è stato determinato in conformità al D.M. 30/2012, e tenuto conto che l'art.10 del d.l.202/2014 stabilisce che il compenso del Gestore della Crisi non può superare il 10% della somma distribuita ai creditori.

PRESUMIBILI COSTI DI PROCEDURA

Come prevede la normativa vengono di seguito elencati i presumibili costi di procedura:

1) Imposta di registro decreto omologa	€ 200,00
2) Compenso Gestore della Crisi	€ 5.600,00 oltre accessori di legge
3) Attivazione PEC e canone piattaforma Falco	€ 150,00
Totale costi presunti	€. 5.950,00-

L'Advisor incaricato – Avv. Fabrizio BATINI – è già stato integralmente pagato.

4. PROPOSTA DI ACCORDO per CONCORDATO MINORE.

Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Pertanto, il sottoscritto si è determinato a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di GENOVA di essere ammesso ad una procedura di **concordato minore in applicazione degli artt. 74 e segg. CCII-**, e nello specifico presenta un piano che prevede:

- Il pagamento integrale delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
- Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi di cui al punto 3.3);
- Il pagamento parziale nella misura del 30% dei crediti fiscali sia privilegiati sia chirografi; in particolare i crediti privilegiati vengono degradati a chirografo per inesistenza di beni

sui quali esercitare il privilegio mobiliare generale e per impossibilità di soddisfarsi in collocazione sussidiaria sul ricavato della vendita della quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale, tenuto conto che l'Amministrazione Finanziaria pur avendo la facoltà di iscrivere ipoteca di secondo grado sull'immobile adibito ad abitazione principale e sede dell'impresa non potrebbe mai procedere a pignoramento e a conseguentemente all'esecuzione forzata dell'immobile costituente la prima e unica casa oltre ad essere anche sede dell'impresa;

- Pagamento parziale dei chirografi nella misura del 10%;

Come già indicato, il sottoscritto può mettere a disposizione dei creditori la somma di euro **1.000,00** mensili per 60 mesi; si precisa che in caso di mancata adesione dell'Amministrazione Finanziaria – unico creditore – si chiede l'applicazione del “cram down” ex art. 80 comme 3 CCII -

In conclusione, si può affermare la bontà della proposta di concordato minore e del piano allegato , atteso che qualunque soluzione alternativa non consentirebbe il soddisfacimento dei creditori in misura maggiore e/ o più favorevole; in caso di liquidazione controllata l'attività di venditore ambulante cesserebbe e il realizzo della vendita del 50 % dell'immobile – detratti i costi della vendita e tenuto conto del rischio di effettuare la vendita al secondo / terzo incanto per un prezzo inferiore, sarebbe sufficiente a pagare il creditore ipotecario e l'Agenzia delle Entrate per un importo inferiore a quanto offerto.

Si precisa che ai sensi dell'art.76 del OCCII il deposito della domanda sospende il corso degli interessi convenzionali – salvo i crediti garantiti da ipoteca,pegno o privilegio – salvo quanto disposto ex artt. 2749 – 2788 e 2855 C.C.

Tutto quanto sopra premesso il signor Di Naro Michele come sopra rappresentato e difeso, allegati i documenti e la Relazione dell'Esperto , contenente l'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano e la valutazione della proposta nonché la convenienza rispetto alle prospettive liquidatorie ex art. 76 -

e pertanto il Sig. Michele DI NARO

C H I E D E

All'Ecc.mo Giudice Unico del Tribunale civile di GENOVA – sez.fallimentare- ritenuta ammissibile la domanda di Concordato Minore ex artt. 74-82 CCII. Voglia adottare i seguenti provvedimenti:

1. DICHIARARE aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo la comunicazione a cura dell'O.C.C. designato verso tutti i creditori della proposta e del decreto;
2. DISPORRE la pubblicazione del decreto mediante inserimento nel sito web ufficiale del Tribunale di GENOVAo del Ministero di Giustizia e nel Registro delle Imprese;
3. Assegnare ai creditori un termine non superiore a 30 giorni con invito a far pervenire ll'O.C.C.- tramite PEC – la dichiarazione di adesione o di eventuale mancata adesione alla proposta di Concordato Minore e le eventuali contestazioni motivate;
4. Verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano ed il raggiungimento della percentuale ex art. 79 CCII – in mancanza dell'adesione della Amministrazione finanziaria – OMOLOGARE con Senetnza il Concordato Minore disponendo adeguata forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

Genova il 31-01-2023.

Avv. Fabrizio BATINI

produzioni:

- 1.

